



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 28/04/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario con pari facoltà di rimborso di un buono fruttifero postale ordinario di lire 2 milioni, emesso il 09/04/1988 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di avere riscosso il titolo.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.

Rappresenta, infatti, che per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno non sono stati apposti timbri modificativi restando, quindi, valida l'originaria dicitura ("più lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione").

Chiede pertanto "che codesto On.le Collegio adito voglia riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere come richiesto in ricorso, l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono per quanto concerne il rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno (rendimento fisso di lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione), sottraendo quanto già incassato per il medesimo periodo".

L'intermediario si è costituito precisando anzitutto che i buoni appartengono alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986 e che tali buoni sono stati emessi su moduli cartacei della precedente serie "P", come consentito dal decreto stesso aggiornati con l'indicazione



“Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d’interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. ha stabilito i nuovi tassi di interessi applicabili, prevedendo “un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto”.

La resistente afferma quindi di avere corrisposto alla sottoscrittrice “esattamente” quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate, aggiungendo inoltre che l’art. 5 ha previsto l’apposizione di un timbro contenente soltanto l’indicazione dei nuovi tassi e “non anche dell’importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto”.

Secondo l’intermediario, quindi, il sottoscrittore avrebbe dovuto - e, comunque, potuto - conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.06.1986 e pubblicata in G.U., non potendo quindi ritenersi formato alcun legittimo affidamento.

Inoltre, ritiene che sarebbe “irragionevole” ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione “dell’ultima riga di tale sottostante scritta”.

Da ultimo, la resistente afferma che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta anche dal MEF in una nota del 15.02.2018, che riporta.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

In sede di repliche, il ricorrente, pur ammettendo che il DM del 13/06/1986 ha previsto per il quinto scaglione di detenzione della serie Q (dal 21° al 30° anno) un rendimento del 12,00%, ritiene che la mancata apposizione di un timbro modificativo per il suddetto periodo abbia ingenerato un legittimo affidamento sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo, relativi alla serie P e si rifà agli orientamenti giurisprudenziali che hanno ritenuto tale operazione di investimento di natura contrattuale, evidenziando che nella formazione del consenso assume rilievo la prospettazione dei rendimenti indicata a tergo del titolo.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne l’accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero emesso dall’intermediario di cui il ricorrente allega copia unitamente alla copia del “modulo di ricevuta rimborso buoni”, datata 23/04/2019.

Nel merito della domanda, va precisato che il BFP in questione è stato sottoscritto successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, difatti risulta emesso in data 09/04/1988 ed inoltre, per l’emissione, l’intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo recante le condizioni della precedente serie “P”.

A tale proposito va rammentato che nel D.M. citato era espressamente stabilito che “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986.

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.” (art. 5).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Passando alla disamina del BFP, può osservarsi che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione, apponendo la stampigliatura della Serie sul fronte del Buono ed apposita timbratura relativa agli interessi sul retro dello stesso, ancorché, comunque, quest'ultima si riferisca al rendimento solo fino al 20° anno, nulla quindi disponendo con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno e difatti la domanda avanzata dal ricorrente è indirizzata a fare valere le proprie pretese in relazione al solo terzo decennio.

Ciò premesso, può dunque considerarsi che, quanto a detto BFP, tenuto conto che la stampigliatura sul retro, in ogni caso, nulla dice circa il rendimento previsto per il terzo decennio, fino cioè al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione (termine oltre il quale il buono cessa di essere fruttifero), rendimento che invece è indicato nella tabella allegata al D.M. del 1986, in misura inferiore rispetto a quella originariamente prevista per i buoni della serie "P" e indicata a stampa sul retro del buono in questione, va comunque fatta prevalere la tutela dell'affidamento del sottoscrittore.

Conseguentemente, deve darsi prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. n. 13979/2007; Cass. S.U. n. 3963/2019) quanto nei conformi e consolidati pronunciamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (v., ad esempio, Collegio di Bari, decisione n. 1063/2019 e Collegio di Milano, decisione n. 2058/2019), *"secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi"*; in questi termini, testualmente confermati anche dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/2020, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente già seguita dai Collegi territoriali, proprio in considerazione della circostanza che *"in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli* (così Cass. n. 13979/2007, cit.).

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione del suddetto buono, il rendimento indicato sul retro dello stesso, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS